

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza

Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti



## I “BIO-VINCOLI” DI DESTINAZIONE

Roberta S. Bonini

*Università di Urbino Carlo Bo*

### Abstract:

[The “bio-vincoli” of destination] Given that among the primary objectives of all the countries in the world there is that of preserving the planet in this moment of serious ecological and climatic crisis, the essay analyses the possibility of using the institute of the deeds of destination pursuant to art. 2645 ter c.c. as a tool for the destination of assets in favour of the environment and sustainability, focusing in particular on the merit of the interest pursued and on the beneficiary of the restriction.

### Key Words:

Art. 2645-ter c.c., Deservingness, Protection, Environmental

Vol. 13 (2025)





# I “bio-vincoli” di destinazione

Roberta S. Bonini\*

## 1. Premessa

Tra gli obiettivi primari di tutti i Paesi del mondo vi è quello di preservare il pianeta in questo momento di grave crisi ecologica e climatica.

Economizzare le risorse, specie quelle non riproducibili, rigenerare l'agricoltura, rendere salubre la produzione industriale e promuovere un'economia circolare fondata sul riciclo sono priorità non solo per i legislatori (le normative nazionali e non solo ne sono una conferma, basti pensare alla recente modifica della nostra Carta costituzionale), ma anche per gli operatori del diritto i quali devono assumere la valenza dei principi e dei valori che hanno innovato il nostro ordinamento, adottando soluzioni che garantiscano effettivamente la conservazione del pianeta.

La recente riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 Cost.<sup>1</sup>, avvenuta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022<sup>2</sup>, ha così fatto un espresso riferimento testuale

---

\* Roberta S. Bonini è Professore associato dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
Mail: roberta.bonini@uniurb.it

<sup>1</sup> Art. 9 Cost.: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Art. 41 Cost.: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

<sup>2</sup> L. cost. n. 1 dell'11 febbraio 2022, in *G.U.* n. 44 del 22 febbraio 2022. Si veda tra i primi commenti quello di M. Pennasilico, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione: “svolta ecologica” o “greenwashing” costituzionale?*, svoltosi il 25 marzo 2022 all'interno del ciclo di seminari “*Advanced studies on Health, Food and Fertility*” organizzato dalla Cattedra Jean Monnet EUGREENEXT, *European Green Rights: Reshaping Fundamental Rights for Next Generations* dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; e successivamente tra gli altri: R. Bifulco, *La legge costituzionale 1/2022*.

alla tutela dell'ambiente nel quadro dei principi fondamentali del sistema ordinamentale<sup>3</sup>.

L'obiettivo perseguito è descritto sinteticamente nel titolo dedicato all'ambiente, ma il testo approvato aggiunge al comma 2 dell'art. 9 («[la Repubblica] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione») un terzo comma: «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Ne emerge un quadro che delinea «un progetto di lungo periodo: il proposito, elevato al rango costituzionale, del nostro Paese di concorrere con gli altri Stati alla protezione dell'ambiente, del clima, della biodiversità, e di farne comunque una finalità specifica della Repubblica; il proposito di tutelare le future generazioni; il proposito di elevare gli animali ad un rango che, pur non equiparabile a quello delle persone, li considera un valore che la Repubblica intende tutelare; il proposito di indirizzare l'iniziativa economica verso scopi che non siano conflittuali con i valori menzionati»<sup>4</sup>.

L'elevazione a rango costituzionale della tutela dell'ambiente è una previsione importante, anche se in verità conforme agli approdi già raggiunti dalla Corte costituzionale, che evidenzia, da un lato, la necessità dell'adozione di disposizioni in grado di assicurarla, dall'altro l'incidenza della tutela dell'ambiente oltre che sull'iniziativa economica pubblica e privata, su qualsiasi altro rapporto giuridico e non soltanto patrimoniale.

La sentita necessità di precisare un diritto costituzionale all'ambiente «anche nell'interesse delle generazioni future» sembra poi esprimere l'intenzione di porre un limite certo e orientare le future decisioni del legislatore ordinario<sup>5</sup> e - per quel che qui più rileva - della stessa autonomia privata.

Le tematiche ambientali sono state prevalentemente appannaggio del diritto amministrativo e del diritto pubblico, ma non sono mancati interessanti aspetti di studio anche per gli esperti del diritto civile, la cui attenzione è stata rivolta prevalentemente al tema della c.d. responsabilità extracontrattuale, ma negli ultimi anni, soprattutto alla luce della consapevolezza che in una materia come questa debba prevalere la logica della prevenzione piuttosto che quella riparatoria (pur non dimenticando la funzione general-preventiva anch'essa propria del risarcimento), si è aperta la strada ad interessanti studi anche nel campo dei diritti reali e della proprietà.

Conferma della crescente attenzione al tema ambiente anche per i civilisti, quale valore primario dell'ordinamento, sono stati i molti convegni svoltisi negli ultimi anni, dai quali è emerso come la biodiversità e l'ambiente siano un bene unitario e primario e non

---

*Problemi e prospettive*, in *Ann. giur. econ.*, 2022, p. 7; G. Marcatajo, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *Amb. dir.*, 2022, p. 118; U. Mattei, *Qualche riflessione critica sulla svolta ecologica della Costituzione italiana*, in *generazionifuture.org*; R. Montaldo, *Le modifiche degli articoli 9 e 41 Cost.: l'ambiente entra nella Costituzione... o c'è sempre stato?*, in *vocicostituzionali.org*; M.P. Poto, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, 3, p. 1057; C. Sartoretti, *La riforma costituzionale "dell'ambiente": un profilo critico*, in *Riv. giur. edil.*, 2022, p. 119.

<sup>3</sup> L'iter della legge costituzionale è stato lungo e travagliato, prendendo avvio il 3 aprile 2018. Cfr. proposta di legge S. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160.

<sup>4</sup> G. Alpa, *Proprietà privata, funzione sociale, poteri pubblici di conformazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, p. 614.

<sup>5</sup> Si veda M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum Quad. cost.*, 2021, n. 3, p. 285 ss.

antinomico allo sviluppo, nonchè come stia avanzando la logica dei doveri e della responsabilità nel preservare le risorse del pianeta.

In questa prospettiva non basta una p.a. organizzata e pronta ad intervenire con azioni mirate; sembra al contrario che ogni forma d'esercizio di autonomia possa e debba essere valutata in termini di legittimità, di opportunità e di meritevolezza, in una prospettiva funzionale di difesa dell'ambiente e del clima divenuti parti essenziali dello stesso ordine pubblico<sup>6</sup>. In tal senso si può affermare che il nuovo valore costituzionale riconosciuto alla tutela ambientale chiami il giurista, anche civilista, a rileggere o revisionare categorie tradizionali, ivi comprese quelle di patrimonio e proprietà.

## 2. L'art. 2645 *ter* c.c.: la tutela dell'ambiente quale interesse meritevole di tutela

In questo quadro, pare dunque interessante interrogarsi sul possibile utilizzo dell'art 2645 *ter* c.c.<sup>7</sup>, quale strumento di destinazione patrimoniale a favore dell'ambiente e della sostenibilità<sup>8</sup>.

Non si tratta in assoluto di un fenomeno nuovo: non è certo la prima volta che l'autonomia privata propone l'utilizzo di strumenti squisitamente privatistici – e quindi non pensati per questo scopo – a tutela dell'ambiente; basti pensare alle servitù prediali<sup>9</sup>, al caso della costituzione, su un fondo e a favore di un altro, di una servitù di non edificare o di non impiantare un complesso industriale, con la finalità di preservare un certo contesto ambientale. Naturalmente ci muoviamo qui in un'ottica tutta privata; l'interesse rilevante è solo quello del proprietario del fondo dominante, e quindi solo indirettamente

---

<sup>6</sup> Così P. Perlingieri, *Relazione conclusiva*, in P. Perlingieri, S. Giova e I. Prisco (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, Atti del 17° Convegno nazionale della Sisdic, *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, Roma 11-12-13 gennaio 2024 Università di Roma La Sapienza, Napoli, 2024, p. 544.

<sup>7</sup> La letteratura in argomento è ormai vastissima. Tra le opere più importanti si vedano: F. Gazzoni, *Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in *www.judicium.it* (poi anche in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 165 ss.); M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645 ter del codice civile*, Milano 2007; G. Cian, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazza*, vol. I, Padova, 2007, p. 81 ss.; A. Fusaro, *Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell'art. 2645 ter c.c.*, in Aa. Vv., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, nei *Quaderni della Fondazione italiana per il notariato*, Milano, 2007, p. 22 ss.; G. Gabrielli, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 321 ss.; A. Gentili, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1 ss. ed in *Studi in onore di N. Lipari*, I, Milano, 2008, p. 1121 ss. (le citazioni successive di questo saggio si riferiscono alla prima sede); G. Oppo, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 1 ss.; R. Di Raimo, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 47 ss.; F. Macario, *Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. nel sistema della responsabilità patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori*, in M. Pennasilico (a cura di) *Scritti in Onore di Lelio Barbiera*, 2012, p. 829 ss.; R. Calvo, *Vincoli di destinazione*, Bologna, 2012; G. D'Amico, *La proprietà «destinata»*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 525 ss.; G. Perlingieri, *Il controllo di meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Notariato.*, 2014, p. 11 ss. ed in *Studi in onore di Giorgio De Nova*, III, Milano, 2015, p. 2369 ss. (anche in questo caso le citazioni successive di questo saggio si riferiscono alla prima sede).

<sup>8</sup> Sul tema cfr. A. Vercellone, *Proprietà ecologica e art. 2645 ter c.c.: il "bio-vincolo"*, in *Rass. dir. civ.*, 2023, p. 131 ss.

<sup>9</sup> Cfr. C. Maiorano, *Vincoli e funzioni nelle c.dd. servitù pubbliche*, Napoli, 2023.

l'ambiente ne risulta tutelato; per converso il vantaggio – rispetto al bio-vincolo – potrebbe vedersi nel fatto che la servitù prediale dura in linea di principio per sempre, mentre, stando alla lettera della norma, il vincolo non può superare i 90 anni (vedremo poi che forse si potrebbe anche giungere ad ipotizzare che non sia così).

Si può ricordare anche l'istituto del maso chiuso, un'antichissima forma di proprietà diffusa nelle zone alpine orientali, e in particolare in Alto Adige<sup>10</sup>. Si tratta di un complesso di immobili, tra i quali deve essere ricompresa una casa di abitazione, sufficiente per assicurare un adeguato mantenimento di una famiglia. Nella divisione del patrimonio ereditario<sup>11</sup> il maso chiuso va considerato un'unità indivisibile e non può essere assegnato che ad un unico erede o legatario: l'indivisibilità ha, tra gli altri, l'effetto di preservare la destinazione agricola e il contesto ambientale in generale, in quanto evita che i singoli appezzamenti vengano smembrati e destinati, ad esempio, a edificazioni.

Tornando all'art. 2645 ter c.c., la norma prevede la possibilità di trascrivere gli atti in forma pubblica con cui un soggetto (c.d. conferente) costituisce, su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione finalizzato, per un periodo di tempo determinato (non superiore a novanta anni) o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, a realizzare «interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, co. 2, c.c.».

Il vincolo nascente dall'atto di destinazione si concretizza in un complesso di limitazioni e obblighi funzionalizzati a garantire il soddisfacimento dello scopo perseguito (nel caso di nostro interesse la tutela ambientale); il tutto si risolve in una compressione delle facoltà di godimento e di disposizione dei beni destinati e in una deroga al regime della responsabilità patrimoniale generica. Laddove trascritto, l'atto produrrà effetti opponibili *erga omnes*. La destinazione comporta, inoltre, che i beni rispondano delle sole obbligazioni collegate allo scopo: ai creditori residui è precluso di compiere atti esecutivi sui beni vincolati<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. l. prov. Bolzano, 28 novembre 2001, n. 17.

<sup>11</sup> Negli anni sono state apportate significative innovazioni alla disciplina tradizionale dell'istituto. Ad esempio, è stata eliminata, nella successione ereditaria, l'anacronistica prevalenza della linea maschile rispetto a quella femminile.

<sup>12</sup> Tra i contributi sulla nuova norma aggiungiamo a quelli già citati, senza pretesa di completezza: U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Riv. Not.*, 2005, p. 1069; D. MALTESE, *Considerazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, in *Foro it.*, 2006, V, p. 394; P. MANES, *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 626 e ss.; M. FRANCESCA, *Art. 2645 ter c.c.*, in *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2010, p. 31 e ss.; R. FRANCO, *Il nuovo art. 2645-ter cod. civ.*, in *Not.*, 2006, p. 315; M. ATELLI, *Art. 2645 ter c.c.: ma è vero trust?*, in *Obblig. e contr.*, 2006, p. 463 e ss.; L. BATTISTELLA, *L'art. 2645 ter codice civile e le implicazioni di diritto tavolare*, in *Trusts e att. fid.*, 2006, p. 524; S. BARTOLI, *Prime riflessioni sull'art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Corr. del mer.*, 2006, p. 10; ID., *Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust*, in *Giur. it.*, 2007, p. 1297; B. GRASSO, *L'art. 2645-ter c.c. e gli strumenti tradizionali di separazione dei patrimoni*, in *Riv. Not.*, 2006, p. 1191 e ss.; M. GRAZIADEI, *L'art. 2645-ter del codice civile e il trust: prime osservazioni*, in S. BARTOLI, L. F. RISSO, M. GRAZIADEI, D. MURITANO, *I trust interni e le loro clausole*, Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, p. 217 e ss.; G. OBERTO, *Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e rapporti patrimoniali tra i coniugi*, in *Fam. e dir.*, 2007, p. 202 e ss.; G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)*, in *Riv.*

Punto controverso della disposizione è l'interpretazione del concetto di meritevolezza: l'allusione a «interessi meritevoli di tutela (...) ai sensi dell'art. 1322, secondo comma» è apparsa subito, a chi conoscesse le vicende interpretative di quest'ultima disposizione, di dubbio significato.

In questa sede non è possibile ripercorrere l'intero, travagliato dibattito che attraverso i decenni si è svolto intorno all'art. 1322 c.c.; ma è necessario almeno ricordare come orientamenti discordanti si siano manifestati rispetto alla domanda se debba trattarsi di un controllo di mera liceità o di utilità sociale<sup>13</sup>. Per lungo tempo ha prevalso l'idea che il controllo degli interessi espressi dai contratti atipici, sia da intendersi come semplice

---

*dir. civ.*, 2007, I, p. 1; A. LANCIANI, *Vincoli di destinazione (art. 2645 ter c.c.) Redazione di contratto: problemi e possibili clausole*, in *Riv. Not.*, 2007, p. 293; A. CALISTI, *L'atto di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. non esiste? Brevi considerazioni a margine della pronuncia del Tribunale di Trieste in data 7 aprile 2006*, in *Not.*, 2006, p. 539 e ss.; A. FEDERICO, *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 614 e ss. ed in *Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, cit.; P. MONTELEONE, *I vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. in sede di accordi di separazione*, in *Giur. it.*, 2008, p. 632; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007; ID., *Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e amministrazione di sostegno*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, p. 495; ID., *Struttura dell'atto negoziale di destinazione e del trust, anche alla luce della legislazione fiscale e azione revocatoria*, in *Contr. e impr.*, 2009, p. 448; G.A.M. TRIMARCHI, *Negozi di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Not.*, 2009, p. 426 e ss.; M. ASTONE, *L'atto di destinazione: struttura, funzione, tipologia e regole*, Milano, 2008; ID., *Trust e atto di destinazione nel diritto e nella famiglia*, Milano, 2011; M. PORCELLI, *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2011, p. 145 e ss.; A. FUSARO, *Il trust nell'esperienza giuridica italiana: il punto di vista della giurisprudenza e degli operatori*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 813; ID., *Gli atti di destinazione nell'interesse della famiglia e dei disabili*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 4505 e ss.; ID., *Trust e negozio di destinazione*, in *Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione*, a cura di G. Salito e P. Matera, Padova, 2013, p. 598 e ss.; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645 ter c.c.*, Milano, 2010; R. CALVO, *Trust e vincoli di destinazione: "conferire" vuol dire trasferire?*, in *Giur. it.*, 2012, p. 11 e ss.; C. D'APREA, *Negozi di destinazione: ruolo e responsabilità del notaio*, in *Riv. Not.*, 2011, p. 801; G. DE NOVA, *Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, relazione presentata al Convegno *Atti notarili di destinazione dei beni: articolo 2645 ter c.c.*, organizzato a Milano il 19 giugno 2006 dal Consiglio notarile di Milano e dalla Scuola notarile della Lombardia; A. DI SAPIO, *Gli strumenti contrattuali di cura e di protezione dei minori d'età portatori di handicap: un'esposizione*, in *Trattato di diritto della famiglia*, diretto da P. Zatti, Vol. VI, *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, a cura di L. Lenti, Milano, 2012, p. 641 e ss.; G. FINOCCHIARO, *Art. 2645 ter*, in C. RUPERTO, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, Libro VI Della tutela dei diritti, a cura di G. Finocchiaro, Milano, 2012, pp. 83 e ss.; A. MARRA, *Il vincolo di destinazione a norma dell'art. 2645-ter c.c. nell'accordo di separazione fra i coniugi*, in *Dir. fam. e pers.*, 2009, p. 1199 e ss.; B. MASTROPIETRO, *Profili dell'atto di destinazione*, in *Rass. di dir. civ.*, 2008, p. 988; D. MURITANO, *Trust e atto di destinazione negli accordi fra conviventi more uxorio*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, p. 199 e ss.; G. DINACCI, *Atti di destinazione e situazioni di appartenenza*, in *Studi in onore di A. Cataudella*, a cura di E. Del Prato, Napoli, 2013, p. 673 e ss.; A. FUSARO, *Prospettive di impiego dell'atto di destinazione per i conviventi*, in *Riv. Not.*, 2014, I, p. 1 e ss.; M.F. Magnelli, *Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e la meritevolezza degli interessi*, Napoli, 2014; R.S. Bonini, *Destinazione di beni ad uno scopo. Contributo all'interpretazione dell'art. 2645 ter c.c.*, Napoli, 2015.

<sup>13</sup> Sembra che quello dell'art. 2645 ter c.c. sia l'unico caso di norma di legge che richiami espressamente l'art. 1322, comma 2, c.c.

controllo di non illiceità del contratto<sup>14</sup>; anche se si tratta di un'idea che recentemente è stata messa in discussione.

Parte della dottrina ha semplicemente affermato che identico sia il controllo di meritevolezza richiesto dall'art. 2645 *ter* c.c.<sup>15</sup> Maggioritaria sembra però un'opinione diversa: preferibile sarebbe un'interpretazione della norma secondo cui gli interessi del beneficiario possono prevalere rispetto a quelli dei terzi solo laddove risultino specialmente qualificati, specialmente appunto «meritevoli di tutela»<sup>16</sup>: gli interessi meritevoli di tutela contemplati dalla nuova disposizione sono quindi solamente quelli attinenti alla solidarietà sociale: solo un atto di destinazione ordinato a interessi specialmente degni potrebbe giustificare la destinazione patrimoniale<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Così tra gli altri F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2005, p. 419; ID., *Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, cit. Tra le innumerevoli sentenze cfr. Cass., 6 febbraio 2004, n. 2288, in *Contratti*, 2004, p. 801; ed in tema di negozi traslativi atipici Cass., 9 ottobre 1991, in *Giust. civ.*, 1991, I, p. 2895, con nota di F. GAZZONI; si veda inoltre M. FERRIGNO, *L'uso giurisprudenziale del concetto di causa del contratto*, in *Contr. impr.*, 1985, p. 115 ss.

<sup>15</sup> Senza pretesa di completezza, e con salvezza di una certa varietà di accenti, si direbbe aderiscano a questo orientamento più liberale o che gli si avvicinino G. OPPO, *Riflessioni preliminari*, in *La trascrizione dell'atto di destinazione*, cit., p. 11; A. GAMBARO, *Vincoli di destinazione e conformazione della proprietà*, in A. GARILLI E A. SASSI (a cura di), *Studi in onore di A. Palazzo*, III, *Proprietà e rapporti obbligatori*, Torino, 2009, p. 325; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche*, cit., p. 12; G. PALERMO, *Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo, realizzazione dell'assetto di interessi*, in *La trascrizione dell'atto di destinazione*, cit., p. 76; R. CALVO, *Vincoli di destinazione*, cit., p. 168; G. VETTORI, *Atti di destinazione trust*, in *Atti di destinazione e trust*, cit., p. 8; C. SCOGNAMIGLIO, *Negozi di destinazione, trust e negozi fiduciari*, in *Studi in onore di G. Cian*, Padova, 2010, II, p. 2320; G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 502; U. STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645 ter c.c.*, Milano, 2010, p. 68; F. VIGLIONE, *L'interesse meritevole di tutela negli atti di destinazione*, in *Studium iuris*, 2008, p. 1056 ss.; S. MEUCCI, *La destinazione tra atto e rimedi*, Milano, 2009, p. 276; A. GHIRONI, *La destinazione di beni ad uno scopo nel prisma dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2011, p. 1085 ss.; F. SANTAMARIA, *Gli effetti del fallimento sul negozio di destinazione*, in *Vita not.*, 2011, p. 476.

<sup>16</sup> Cfr. G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione, L'art. 2645 ter c.c. del codice civile*, in *CNN notizie* del 22 marzo 2006, p. 179, secondo il quale si sente l'esigenza di rintracciare «un interesse idoneo a giustificare il sacrificio sia dell'interesse dei creditori alla garanzia patrimoniale, sia dei terzi in genere alla "non proliferazione" di vincoli reali di destinazione che non siano causalmente giustificati». Richiede che l'atto di destinazione persegua scopi qualificati al fine di scongiurare l'utilizzo dello stesso quale «strumento indiretto di protezione patrimoniale» anche G. ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Milano, 2012, p. 112.

<sup>17</sup> A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 251 e ID., *La meritevolezza dell'interesse e l'effettività della destinazione*, in M. BIANCA e G. CAPALDO (a cura di), *Gli strumenti di articolazione del patrimonio. Profili di competitività del sistema*, Milano, 2010, p. 273: «da menzione dei disabili, affermata e ribadita nella nuova norma, permea di sé l'intero testo e ne costituisce il canone di approccio, secondo un parametro di comparazione; (...) Il riferimento, immediatamente successivo, alla Pubblica Amministrazione conferma il carattere peculiare dell'interesse richiesto. Bisogna ancorare saldamente la meritevolezza ad ipotesi già selezionate dall'ordinamento con un rango almeno equivalente a quello della tutela del credito. Anche la costruzione sintattica della norma è orientata in tal senso; la doppia particella disgiuntiva "o" "o" crea volutamente una sospensione, ma in uno spazio unificato in un amalgama, non spezzato dalla

Sembra in effetti corretto ritenere che la nuova norma non possa essere interpretata nel senso di consentire la pura e semplice determinazione utilitaristica di limitare la *propria* responsabilità; che degni di sorreggere efficacemente l'intento di destinazione debbano reputarsi interessi più «meritevoli» di quest'ultimo secondo una valutazione più o meno implicita nelle strutture dell'ordinamento, quindi evidentemente secondo la principale «bussola» dei valori costituzionali; insomma la meritevolezza *ex art. 2645 ter c.c.* sarebbe da intendere come qualcosa «di più» della semplice liceità, ma qualcosa di meno rispetto al perseguimento di fini «di utilità sociale».

In questa stessa direzione c'è chi ha autorevolmente affermato che il controllo di meritevolezza *ex art. 2645 ter c.c.* si risolve in un controllo di proporzionalità e di adeguatezza tra mezzi adoperati, scopo perseguito e patrimonio residuo del conferente, nonché, specialmente in presenza di un atto di destinazione non traslativo, in una valutazione comparativa tra gli interessi del beneficiario e quelli dei terzi creditori palesati non soltanto al momento della destinazione, ma anche durante il suo corso, occorrendo altresì che «l'atto di destinazione persegua uno scopo specifico e un interesse altrui»<sup>18</sup>.

Quale che sia la posizione assunta sul tema della meritevolezza, difficilmente l'interprete potrà mettere in dubbio che la tutela dell'ambiente debba essere ritenuta un interesse meritevole di tutela ai fini dell'*art. 2645 ter c.c.*, tanto più oggi alla luce della sopra richiamata riforma costituzionale: sotto questo profilo, sembra possa senza esitazione affermarsi l'idoneità dell'atto di destinazione quale strumento privatistico utilizzabile per tale finalità. Questo corrisponde da un lato all'ovvia e ormai risalente acquisizione, che la proprietà non possa essere intesa come un diritto assolutamente egoistico, ma debba coordinarsi con interessi pubblici e in senso lato sociali<sup>19</sup>; dall'altro al fatto che – come già più sopra si è accennato –, in una logica di responsabilità, espressione del principio di solidarietà, la sostenibilità e la tutela ambientale sono non solo da ritenersi interessi meritevoli, ma assurgono a valore necessariamente destinato a incidere sulle categorie civilistiche, a cominciare da quelle di patrimonio (come complesso di rapporti giuridici *sostenibili*) e di patrimonialità (come valutazione economica *sostenibile*)<sup>20</sup>.

La realtà italiana ha recentemente in effetti proposto l'utilizzo del negozio di destinazione a tutela dell'ambiente. Dei vari casi che risultano, ai fini del presente contributo è stato possibile studiarne in particolare uno.

Una società per azioni<sup>21</sup> operante nel settore farmaceutico ha deciso di coltivare tutti i suoi terreni con metodo biologico e di convertire a questo regime di coltivazione,

---

sequenza delle virgole. La “o” non contrappone, ma salda con valenza esemplare gli “altri enti” o “persone fisiche” ai soggetti speciali individuati all'inizio dell'elenco, qualificati da istanze superindividuali».

<sup>18</sup> G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 17 ss.

<sup>19</sup> Cfr. per tutti G. Alpa, *Proprietà privata, funzione sociale, poteri pubblici di conformazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, p. 605. In collegamento con il tema della funzione sociale la dottrina, com'è noto, ha da tempo rilevato la falsità dell'idea della proprietà come istituto unitario, dai contenuti e dai caratteri sempre eguali a se stessi, e messo in luce l'esistenza di una molteplicità di statuti proprietari, ciascuno dei quali con fisionomia caratteristica. Ci si deve insomma abituare a discorrere – secondo la ben nota e fortunata espressione – non *della proprietà*, ma *delle proprietà*: cfr. S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964 (rist.), specialmente p. 148 e ss.

<sup>20</sup> Così P. Perlingieri, *Relazione conclusiva*, cit., p. 545.

<sup>21</sup> Ci si riferisce alla società Aboca s.p.a., Società Benefit.

che esclude l’impiego di sostanze di sintesi chimica e ogm, tutti i terreni di nuova acquisizione.

La “conversione” dei nuovi terreni (su circa 1700 ettari di terreno più di 250 sono già stati acquistati in questo modo) avviene suggerendo al venditore, prima dell’atto di compravendita, l’apposizione di un vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* sugli appezzamenti di terreno agricoli che verranno poi acquistati dalla società (la quale ha appunto programmato di acquistare nel futuro solo terreni biovincolati), nell’interesse «della tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio, in particolare perseguendo la lotta ai cambiamenti climatici, la salvaguardia della biodiversità e il responsabile sfruttamento delle risorse naturali, assicurando un metodo di coltivazione, quale quello biologico, eco-sostenibile e rispettoso di tali valori, che assumono rango costituzionale».<sup>22</sup>

In particolare i terreni vengono destinati ad essere coltivati «con metodo di coltivazione dell’agricoltura biologica certificata, anche nel rispetto di quanto disposto dal Reg. UE 2018/848 del parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, metodo basato sul rispetto dei cicli di vita naturali, sull’interazione tra le migliori prassi in materia ambientale ed azione per il clima, su un alto livello di biodiversità, sulla salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali». Il “bio-vincolo” così costituito obbliga la società futura acquirente e tutti i successivi aventi causa a coltivare il terreno esclusivamente secondo il regime di agricoltura biologica, secondo i termini letterali della norma, per 90 anni decorrenti dalla costituzione del vincolo.

Questa scelta, a quanto risulta, ha permesso negli ultimi anni il mantenimento e in certi casi addirittura il miglioramento del livello di biodiversità ed è stata ben accolta dalla popolazione dei luoghi coinvolti. Spesso gli stessi venditori sono privati che continuano a risiedere in quelle zone (dove vi sono altresì coltivazioni di tabacco che necessitano al contrario dell’utilizzo di pesticidi) e dunque son ben contenti di vivere in prossimità di terreni coltivati biologicamente: importante segno di una radicata e crescente sensibilità della collettività a questi temi.

Con riferimento al requisito della meritevolezza, nulla sembra ostare, come già sopra s’è detto, a quest’impiego dell’istituto, per quanto si tratti di un uso *sui generis* rispetto a quello per il quale la norma è stata introdotta.

Sotto il profilo puramente redazionale, l’atto analizzato – ma a quanto risulta sembra trattarsi di una prassi consolidata – indica l’oggetto del vincolo attraverso la tecnica del c.d. rinvio mobile, individuando il metodo della «coltivazione dell’agricoltura biologica certificata», come disciplinato dal Reg. UE 2018/848 del parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.

Nonostante la scelta risulti più che comprensibile, pare a chi scrive – soprattutto tenendo conto del fatto che il vincolo potrebbe durare anche per molto tempo (fino a 90 anni) – che forse sarebbe preferibile pensare a tecniche di redazione più ampie, onde evitare che l’evoluzione legislativa oppure quella scientifica (basti pensare ad un’apertura anche nell’ambito biologico a prodotti nocivi per l’ambiente e per la salute o all’avvento

---

<sup>22</sup> Nella premessa degli atti notarili di “Costituzione di vincolo di destinazione” si legge altresì come la «tutela dell’ambiente naturale e della salute» sia da considerarsi meritevole «di tutela ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, anche in applicazione degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nonché dell’art. 37 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea».

di una normativa che vieti il metodo biologico a causa di nuove tecniche di agricoltura ecosostenibile) determini lo scioglimento del vincolo stesso. È infatti pacifico in dottrina che l'impossibilità (giuridica o di fatto) sopravvenuta della realizzazione della destinazione nel futuro, nonché la sopravvenuta impossibilità di realizzazione della destinazione (la quale va intesa come impossibilità permanente ed oggettiva che il bene sia utilizzato per la finalità in questione) siano cause di cessazione del vincolo<sup>23</sup>.

Ulteriore conferma dell'opportunità di un ripensamento nella tecnica di redazione delle clausole risiede nel fatto che tra le sopravvenienze rilevanti si potrebbe annoverare anche quella dell'eccessiva onerosità delle prestazioni collegate ed accessorie al vincolo. Non può infatti escludersi che eventi successivi al sorgere del vincolo destinatorio possano rendere lo stesso sproporzionatamente gravoso rispetto alle aspettative del disponente al momento del perfezionarsi dell'atto. Lo stesso riferimento all'agricoltura biologica potrebbe forse divenire causa di cessazione del vincolo, nel caso in cui dopo molti anni dalla costituzione emergano migliori e più economiche tecniche di coltivazione ecosostenibili che determinino un aumento non tollerabile dei costi rispetto a quelle prima praticate.

### 3. Il beneficiario del bio-vincolo

Se il requisito della meritevolezza, richiesto ai fini dell'utilizzabilità del vincolo *ex art. 2645 ter c.c.* pare pienamente soddisfatto laddove il disponente intenda vincolare determinati beni al fine di preservare l'ambiente, la biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e in generale il pianeta, più problematica appare l'individuazione del beneficiario del vincolo stesso.

Il dettato normativo sembra collegare tipologicamente la destinazione a specifiche categorie di soggetti<sup>24</sup> discorrendo – con estrema approssimazione e vaghezza<sup>25</sup> – di «interessi (...) riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche». Come per ogni elenco figurante nel discorso legislativo potrebbe porsi la questione se sia da intendere come tassativo, e comportante l'esclusione di tutto ciò che non vi è esplicitamente compreso, oppure esemplificativo, con conseguente riferibilità della disciplina a casi simili (nel nostro caso: classi di beneficiari) non nominati. Nella specie però l'elenco, dopo aver fatto riferimento a due precise categorie soggettive («persone con disabilità», «pubbliche amministrazioni»), chiude con una formula onnicomprensiva («enti o persone fisiche»). Sembra da ciò doversi concludere che l'elenco non è né tassativo né esemplificativo, ma semplicemente inutile: perché non esistono soggetti che non siano enti né persone fisiche<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Sia consentito il rinvio a R.S. Bonini, *Destinazione di beni ad uno scopo. Contributo all'interpretazione dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 101.

<sup>24</sup> G. OBERTO, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust: analogie e differenze*, in *Contr. e impr.*, 2007, p. 412; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter c.c. e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contr. e impr.*, 2006, p. 1736.

<sup>25</sup> Cfr. G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)*, cit., p. 3. Per l'autore l'indicazione dei beneficiari «pecca (...) di notevole genericità ed imprecisione» e deve considerarsi «esemplificativa».

<sup>26</sup> Nello stesso senso cfr. A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche*, cit., p. 10; U. La Porta, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 100.

In dottrina sembra assodato che chiunque – purché in relazione ad interessi meritevoli – possa essere beneficiario dell'atto di destinazione<sup>27</sup>, ma si è discusso se il beneficiario debba essere determinato o almeno determinabile, se possa coincidere con una categoria astratta di persone appartenenti ad un gruppo (abitanti di un certo luogo) e ancora se beneficiari della destinazione possano essere anche il nascituro e il *concepturus*<sup>28</sup>.

All'indomani dell'entrata in vigore della norma anche sul punto erano rinvenibili posizioni discordanti; a fronte di posizioni più possibiliste se ne rinvenivano altre più restrittive che ritenevano ammissibile solo una destinazione a favore di un beneficiario determinato.

Pare corretto ritenere ammissibile non solo un atto nel quale la persona del beneficiario sia determinata, ma anche l'ipotesi in cui la stessa sia quanto meno determinabile<sup>29</sup>, dovendo invece concludersi per l'inammissibilità di un atto di destinazione privo di beneficiario o degli indici idonei alla sua identificazione<sup>30</sup>; «la destinazione regolata dalla novella consiste di una segregazione strumentale ad un'obbligazione», e «non può esserci obbligazione senza soggetti determinati»<sup>31</sup>.

L'analisi degli atti notarili mostra che beneficiario del vincolo può essere una categoria di persone appartenenti ad un gruppo come, ad esempio, una certa famiglia, comprendendosi sia i membri già esistenti che quelli destinati a farne parte in futuro, sulla falsariga di quello che accade con riferimento al fondo patrimoniale riservato alla famiglia fondata sul matrimonio.

Per quel che qui più rileva, sembra raccomandabile indicare nella redazione degli atti quale beneficiario una categoria di soggetti quale, ad esempio, la popolazione di un

---

<sup>27</sup> Si veda ancora A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche*, cit., p. 10: «bisogna (...) guardarsi dal voler costruire interpretazioni arzigogolate su ciò che è solo il segno di un evidente ripensamento in corso d'opera del legislatore: cui non è seguita, come doveva, una adeguata riscrittura del testo. Il riferimento ai disabili ed agli enti pubblici, ormai del tutto assorbito ed inutile, resta come scoria di lavorazione in un testo non rifinito. Dunque chiunque può essere beneficiario».

<sup>28</sup> Sul punto è da condividere la dottrina secondo la quale le disposizioni contenute negli artt. 462 e 784 c.c., pur non essendo riprodotte nell'art. 2645 *ter* c.c., possono esser messe in collegamento con esso, talché beneficiario del vincolo di destinazione potrà essere sia una persona vivente al momento del compimento dell'atto, sia il nascituro che risulti concepito a quel momento, sia il nascituro non concepito di persona a quel momento vivente.

<sup>29</sup> Detto in altro modo: se sia ammissibile un atto di destinazione con beneficiari non determinati, ma determinabili in un momento posteriore e magari anche ad opera di un soggetto diverso dal disponente. In tale ipotesi risulterà utile prestabilire, con idonee clausole negoziali, quali effetti debbano conseguire alla mancata determinazione del beneficiario. Cfr. G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 178: «non sembra invece preclusa la creazione di un vincolo di destinazione con beneficiari non attualmente determinati, ma solo determinabili; il disponente può, in altri termini, riservarsi di individuare successivamente i beneficiari, da scegliersi entro un dato termine, magari nell'ambito di una data categoria di persone (sul modello di quanto disposto dall'art. 631, comma 2°, e dall'art. 778, comma 2° c.c.): ad esempio, tra i discendenti del disponente che siano già nati o concepiti alla data dell'atto istitutivo del vincolo. La successiva individuazione dei beneficiari potrebbe anche essere rimessa ad un terzo, eventualmente anche al fiduciario incaricato del compimento delle attività necessarie al conseguimento dello "scopo di destinazione"».

<sup>30</sup> Cfr. M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c.*, Padova, 2010, p. 182.

<sup>31</sup> Così A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche*, cit., p. 10.

determinato territorio più o meno ampio, che, grazie alla vicinanza con gli appezzamenti vincolati, sarà la prima a godere degli effetti positivi sull'ambiente prodotti dall'utilizzo del metodo dell'agricoltura biologica o comunque di metodi ecosostenibili. In questo modo si apre la strada ad un'ampia legittimazione ad agire e quindi ad una migliore garanzia della finalità perseguita, nonché si prevengono o si ridimensionano le incertezze di una destinazione nell'interesse delle generazioni future: ipotesi assai problematica anche e soprattutto sotto il profilo pratico, specialmente con riferimento all'attribuzione del potere di agire.

È questa la scelta perseguita dai notai impiegati nella redazione di questa tipologia di negozio di destinazione; si legge espressamente che «l'interesse meritevole alla cui realizzazione è diretta la costituzione del vincolo di destinazione è riferibile alla popolazione di ...», con l'indicazione della Regione o delle Regioni e dei Comuni compresi, nonché con la specificazione che dovranno essere considerati tali (ossia beneficiari della destinazione) anche «gli enti territoriali comunali che da questi dovessero derivare per effetto di accorpamenti e/o frazionamenti nel periodo di vigenza del vincolo».

Ho fatto riferimento alle future generazioni perché, evidenziata la stretta connessione tra meritevolezza e beneficiario nell'ambito dei bio-vincoli di destinazione, c'è chi ha suggerito di «abbandonare interpretazioni eccessivamente formalistiche della nozione di "beneficiario"» e di ricomprendere nella stessa «quelle nuove forme di soggettività» emerse in materia ambientale, «che permettono di calare interessi diffusi e marcatamente diacronici, primo la tutela degli ecosistemi, su referenti soggettivi fino ad ora (quasi) sconosciuti alla struttura tradizionale del diritto privato»<sup>32</sup> e ha sostenuto che l'unico beneficiario «correttamente concepibile per questi vincoli siano le future generazioni»<sup>33</sup>.

Si tratta di una prospettazione non priva di suggestione che però – come abbiamo anticipato – apre le porte ad interrogativi di non facile soluzione, sia sotto il profilo teorico che pratico: dalla qualificazione giuridica delle generazioni future alla stregua di un soggetto di diritto, sulla quale, nonostante le numerose aperture in tal senso, non pare esserci allo stato unanimità di vedute, alla legittimazione ad agire in caso di violazione del vincolo. Forse sarebbe più facile pensare quale beneficiario all'umanità, intesa come somma dei singoli individui che popolano il pianeta in un dato momento (dato numericamente individuabile e certo seppur perennemente in variazione).

D'altro canto, sembra soddisfacente e da approvare la pratica notarile di cui abbiamo parlato, d'individuazione del beneficiario mediante indicazione di una determinata popolazione più o meno ampia; su tali presupposti, si può riconoscere che della bio-destinazione (anche di quella del singolo appezzamento di terreno) venga di fatto a beneficiare tutta l'umanità e con essa le future generazioni.

Sia volendo ipotizzare quale beneficiario del bio-vincolo una categoria astratta di persone appartenenti ad un gruppo (abitanti di un certo luogo), sia ammettendo che tale ruolo possa essere ricoperto dalle «generazioni future» o dall'umanità stessa, pare certo che tale scelta avrà una ricaduta sulla durata del vincolo.

Poiché l'art. 2645 *ter* c.c. prevede che i beni possano essere vincolati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela «per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria», è evidente che in questi casi la

---

<sup>32</sup> Cfr. A. Vercellone, *Proprietà ecologica e art. 2645 ter c.c.: il "bio-vincolo"*, cit., pp. 145 e 146.

<sup>33</sup> Cfr. A. Vercellone, *ult. op. cit.*, p. 148.

destinazione, non potendo essere ricollegata alla durata della vita di una determina persona fisica, non potrà eccedere il termine legale (sul punto - come già anticipato - si tornerà).

#### **4. Dalla segregazione patrimoniale alla tutela ambientale: una nuova vocazione per l'art. 2645 ter c.c.?**

Individuata la meritevolezza e un possibile beneficiario sembra opportuno fare un cenno a quella che potrebbe definirsi la nuova vocazione dell'art. 2645 ter.

Come detto, il vincolo nascente dall'atto di destinazione, oltre a concretizzarsi in un complesso di limitazioni e obblighi funzionalizzati a garantire il soddisfacimento dello scopo perseguito (nel caso del bio-vincolo l'utilizzo del metodo dell'agricoltura biologica o di altri metodi ecosostenibili nell'interesse della tutela ambientale), determina, di regola, una deroga al regime della responsabilità patrimoniale generica e comporta che i beni vincolati rispondano delle sole obbligazioni collegate allo scopo.

Siamo di fronte ad una nuova deroga all'art. 2740, co. 1, c.c., di matrice negoziale come varie altre già conosciute, ma rimessa all'autonomia privata con una larghezza per lungo tempo negata<sup>34</sup>, principale motivo, all'indomani della novella, di ostilità nei confronti della nuova disposizione. Tale ostilità non pare tuttavia giustificata, se si considera che, anche se l'art. 2645 ter c.c. non prevede per i creditori forme di tutela *ad hoc*, resta praticabile, al fine di evitare l'elusione delle ragioni creditorie, ogni strumento apprestato dall'ordinamento: dall'azione revocatoria a quella di simulazione, fino, semplicemente, ad un'azione volta a invocare l'immeritevolezza degli interessi perseguiti con l'atto di destinazione.

In ogni caso, con riferimento a quelle che potremmo definire bio-destinazioni, la segregazione patrimoniale sembra divenire aspetto secondario se non addirittura irrilevante della vicenda destinataria. La scelta di biovincolare i terreni non è infatti effettuata allo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale generica dei creditori: in quanto destinati all'attività produttiva (vincolati alla produzione con metodi biologici o comunque ecosostenibili), i terreni, al contrario, fanno tutti parte della garanzia dei creditori della società.

Ciò potrebbe comportare il superamento dei dubbi circa il fatto che l'atto di destinazione *ex art. 2645 ter* possa trovare applicazione nell'ambito dell'impresa<sup>35</sup>. Proprio tali dubbi spiegano forse che le imprese prediligano acquistare terreni già vincolati dal precedente proprietario, piuttosto che costituire il vincolo, in un momento successivo, esse stesse. Sul presupposto che alcuna segregazione patrimoniale si verifichi, si potrebbe

---

<sup>34</sup> Cfr. U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Riv. Not.*, 2005, p. 89.

<sup>35</sup> Sulla questione cfr. riassuntivamente R.S. Bonini, *Destinazione di beni ad uno scopo. Contributo all'interpretazione dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 85 ss. In tema d'impresa - si dice -, il legislatore ha delineato in modo dettagliato le diverse forme organizzative a cui corrispondono differenti livelli di separazione del patrimonio, e ipotesi di "sconfinamento" dalle discipline tipiche sarebbero da escludere. Nello stesso senso è stato scritto che tutto ciò che non è sussumibile nelle norme in tema d'impresa «non può "rientrare dalla finestra" attraverso il negozio di destinazione», poiché questo «è norma sì nuova, ma che si deve misurare con il complesso del diritto previgente»: F. STEIDI, *Gli interessi riferibili ad imprese e ad altri enti*, in *Trusts e att. fid.*, 2007, p. 535 e in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, I *Quaderni della Fondazione italiana per il notariato*, cit., p. 318.

però ammettere che l'art. 2645 *ter* possa essere utilizzato direttamente dall'imprenditore individuale o collettivo.

Il fatto che il vincolo non crei né una limitazione della responsabilità patrimoniale né quindi una suddivisione tra creditori della destinazione e creditori generali potrebbe per altro verso spingere ad ipotizzare che il limite temporale di 90 anni stabilito dalla legge perda la propria ragion d'essere e che dunque il vincolo ambientale possa instaurarsi in perpetuo.

## 5. Tutele: cenni

Fermo restando che nella redazione dell'atto, sulla falsariga di quello che avviene in caso di *trust*, potrà essere prevista un'apposita figura, il c.d. guardiano o gestore, destinata a verificare il rispetto del vincolo e legittimata ad agire in giudizio in caso di sua violazione<sup>36</sup>, l'art. 2645 *ter* c.c. prevede che per la realizzazione degli interessi meritevoli di tutela perseguiti con l'atto di destinazione possa «agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso».

Questa previsione appare particolarmente felice quando si parla di bio-vincoli. Nell'ambito della tutela ambientale, com'è noto, la legittimazione ad agire è in linea di principio riservata solo allo Stato. Parte della dottrina ha denunciato l'irragionevolezza di tale scelta: se l'ambiente è aspetto essenziale dello sviluppo della persona e se ciascuno ha diritto ad un habitat che gli garantisca una certa qualità della vita, allora a ciascuno dovrebbe essere riconosciuto il potere di agire perché tali interessi si realizzino. Nel caso delle bio-destinazioni, oltre al conferente e al proprietario saranno legittimati ad agire tutti gli appartenenti alla categoria indicata quale beneficiario (ad esempio gli abitanti di un certo luogo), nonché qualsiasi interessato (pubblico o privato) alla realizzazione della tutela ambientale perseguita con la vicenda destinataria.

Legittimato passivo dell'azione sarà il titolare del bene vincolato al momento della violazione<sup>37</sup>; allo stesso potranno essere richieste specifiche informazioni circa l'uso del bene in conformità con la destinazione, nonché rivolti gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento quali, in caso di inadempimento, l'adempimento e il risarcimento del danno (tanto nella forma per equivalente, quanto – se possibile – in forma specifica). Un ruolo di rilievo dovrà riconoscersi all'azione inibitoria, al fine di imporre al proprietario la cessazione di ogni attività incompatibile con il bio-vincolo, quale potrebbe essere, per esempio, l'utilizzo di pesticidi non autorizzati dal metodo agricolo imposto con il vincolo di destinazione. Certo è che, come per ogni altro atto di destinazione, la soluzione più adeguata sarebbe quella dell'adozione nell'atto di costituzione di una precisa regolamentazione delle conseguenze del mancato rispetto del vincolo.

Pur nella consapevolezza che la transizione ecologica richiede un impegno complesso e multiforme, a livello nazionale e sovranazionale, sembra in conclusione che

---

<sup>36</sup> A tutela dell'effettiva realizzazione degli interessi perseguiti sarebbe auspicabile che l'atto di destinazione prevedesse un soggetto gestore con specifici poteri e doveri, nonché indicasse le principali questioni che potrebbe sorgere durante il periodo di esecuzione della destinazione.

<sup>37</sup> La destinazione «non esclude affatto l'alienazione del bene e la circolazione di esso, perché *res transit cum onere suo* e l'acquirente acquisterà la cosa gravata da una limitazione di godimento». Cfr. A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche*, cit., p. 48. Cfr. anche A. GAMBARO, *Vincoli di destinazione e conformazione della proprietà*, cit., p. 325.

Roberta S. Bonini, *I "bio-vincoli" di destinazione*

la figura civilistica dei bio-vincoli di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* possa costituire uno strumento efficace – seppur di limitata portata – per la regolamentazione e conformazione della proprietà in conformità con l'obiettivo del contrasto al cambiamento climatico e con i valori costituzionali della tutela dell'ambiente e della salute.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Boards

### Scientific Director

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

### Advisoring Board

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Gavin Barrett (University College Dublin), Antonio Blanc Altemir (Universitat de Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), María Aránzazu Calzada González (Universidad de Alicante), Irene Canfora (Università di Bari Aldo Moro), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola † (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli Federico II), Arno Dal Ri Jr (Universidade Federal de Santa Catarina), Lucio De Giovanni (Università di Napoli Federico II), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Belén Malavé Osuna (Universidad de Málaga), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Malina Novkirishka (Sofia University 'St. Kliment Ohridski'), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), María Isabel Torres Cazorla (Universidad de Málaga), Patrick Vlacic (University of Ljubljana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Reading and Coventry Universities)

### Editorial Board

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvisè Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* ([redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Urbino Carlo Bo. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. ISSN 2384-8901



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---